



24.12.2004..

CONCLUSIONI

PREFETTO : si costituiva, nessuno presente in udienza..

RICORRENTE: compariva il delegato ... come da ricorso... annullamento del verbale: ... carenza di prova... verbale illegittimo... CFR.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 06.09.2017 il ricorrente di cui alla intestazione ha proposto istanza di sospensione ed opposizione avverso il provvedimento amministrativo di cui sopra.

Il Giudice di Pace, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 150/11 fissava l'udienza di discussione per il giorno 08.11.2017 e sospendeva l'efficacia esecutiva del verbale. Si costituiva la Prefettura con atti della pol-strada e chiedeva il rigetto.

In data odierna compariva il delegato del ricorrente, nessuno per la Prefettura, il GdP visti gli atti, invitava la parte presente a concludere e dopo discussione decideva con lettura del dispositivo di sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tanto premesso, il ricorso va accolto per insufficienza di prova ex art. 7/10 c. d. lgs. 150/11.

Preliminarmente occorre osservare che l'amministrazione non ha l'obbligo di costituirsi ma ha l'onere di depositare la documentazione di cui agli artt. 6/c.8 - 7/c.7 d. lgs.150/11, circa la formalità la giurisprudenza di legittimità ritiene che ciò deve essere fatto seguendo le formalità imposte dal codice di procedura civile (artt. 116 cpc e 72 ss att. al cpc), quindi soltanto la costituzione così ritualmente formalizzata, renderebbe rituali, e perciò valutabili dal giudice le eccezioni proposte dall'amministrazione, non ammissibili quando contenute in una semplice nota di accompagnamento



della documentazione obbligatoria ex artt. 6/c.8 e 7/c.7 d. lgs. 150/11.

Il rito del lavoro, reca precise disposizioni in materia di costituzione del convenuto, precise decadenze art. 416 cpc, che talvolta sono recuperabili, ma senza una garanzia concreta che ciò avvenga: art. 421 c. 2 cp. Cf. art. 7/5 c. d. lgs. 150/11.

Orbene si ricordi che i decreti di approvazione dei misuratori di velocità media impongono di non attivare mai la rilevazione su due sezioni contigue, per garantire che tra i due accertamenti ci sia un " buco " che consenta di escludere la continuità delle azioni sanzionatorie, ogni verbale deve riportare con esattezza su quale sezione è stata commessa l'infrazione, indicando il KM di inizio rilevazione e quello di fine (cfr. decreto di approvazione). Art. 1 d.m. così recita... "all'interno delle tratte interessate al controllo non debbono essere presenti situazioni statisticamente rilevanti, quali svincoli, aree di servizio o di parcheggio tali da determinare l'introduzione di elementi di discriminazione e di iniquità tra gli stessi automobilisti...".

La materia dell'impiego e delle manutenzioni dei misuratori di velocità ha una propria disciplina specifica rispetto alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura, contenuta nel D.M. 29.10.1997...Il citato decreto stabilisce: " Gli organi di Polizia Stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a verificare che sulle apparecchiature stesse siano riportati gli estremi di approvazione rilasciata dal Ministero e rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso."

Il verbale di contestazione è un atto amministrativo, un provvedimento concreto emesso dalla P.A., per cui le anomalie ne determinano la



irregolarità in contrasto con il principio che l'atto amministrativo deve essere correlato di tutti gli elementi richiesti e specificati dalla legge.

L'atto amministrativo deve essere sin dalla sua produzione conforme ai principi normativi tali da realizzare l'intento della P.A., nell'osservanza dei diritti del destinatario dell'atto.

Il verbale redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati deve riportare le stesse indicazioni contenute nel mod. di cui all'art. 383, comma 4, reg. att. al cds.

Orbene, ne consegue che, la P.A., proprio in relazione al concetto di annullabilità ed al recupero difensivo, doveva dimostrare compiutamente la esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito, il giudice, come affermato dalla Suprema Corte, non può effettuare una valutazione meramente astratta ed ipotetica.

Ebbene, pur comprendendo le tesi della P.A., occorre evidenziare, senza entrare nel merito del concetto c.d. di "taratura", CHE spetta alla P.A. dare prova del corretto funzionamento dello strumento, qualora ciò è eccepito dal ricorrente.

Ebbene nel caso di specie la Prefettura di Piacenza, competente, a prescindere dalla sua costituzione in giudizio, ha depositato una taratura risalente al 2008, con un documento di collaudo del 2014 riferito al sincronismo, atti non sufficienti, ovvero non ha dato prova del corretto funzionamento dello strumento, nelle note della Polizia, pur se non esplicitamente, si contesta la circostanza che non necessita nessuna taratura dello strumento, circostanza, questa, della taratura, in parte condivisibile per quanto concerne la terminologia, ma non altro e tanto per quanto riguarda la funzionalità, il "tutor" è uno strumento tecnico che come tutti gli strumenti tecnici deve essere subordinato a



dei controlli, certamente non quotidiani, ma almeno annuali e con la stesura di un documento di accertamento sottoscritto da tecnici in presenza di pubblici ufficiali, è ormai concetto consolidato della giurisprudenza di legittimità che, dinanzi alle contestazioni dell'opponente, è onere dell'ente o P.A. opposto fornire prova della legittimità del suo operato e della fondatezza della sua pretesa. Cfr. Cass. Civ., Sez. III del 15.04.1999 n. 3741; Cass. Civ. Sez. I del 26.06.1992 N. 8031; Cass., Civ. Sez I del 29.12.1989 n. 5826), di peculiare importanza è il comma 5 dell'art. 192 reg. att. al cds, tale articolo recita testualmente che la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile ad altri soggetti. bisogna per ultimo aggiungere che l'art. 4 d.m. del 29.10.97 relativo alla approvazione dei prototipi degli strumenti per la rilevazione dei limiti di velocità deve essere effettuata a cura del costruttore dell'apparecchio o di officina da questo abilitata con cadenza annuale (cass.civ. 29334/08).

Orbene nel 2015 la Corte Costituzionale sent. 113/15 ha detto che tutti gli apparecchi di controllo elettronico della velocità vanno sottoposti a taratura almeno una volta all'anno. Secondo un decreto del ministero dei trasporti, recepito da ultimo dalla cosiddetta direttiva Minniti, che non basta la verifica generica è necessario un accurato controllo, ovvero lo strumento deve essere portato in un autodromo per poter essere testato con auto lancia e a una velocità di 230 km/h, le prove vanno eseguite simulando diverse ipotesi di circolazione utilizzando sistemi di misura di riferimento, ciò non è una questione di interpretazione, ma rispetto della normativa – Da ultimo il Garante dei dati personali in relazione ai rilievi con videosorveglianza ed utilizzo di impianti



elettronici per l'accertamento di violazioni al cds ha ribadito l'importanza della informazione ciò al fine di una maggiore cognizione per gli utenti in caso di accertamenti multipli. pertanto il ricorso merita accoglimento in base al principio della insufficienza di prova.

Le spese di lite vanno compensate per assenza di difesa tecnica.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace di PIACENZA, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- Accoglie la domanda annulla i V SCV0004390185
- Spese di lite compensate.

Piacenza 25.11.2015

Il Giudice di Pace
Dott. Angela Santacroce



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Piacenza, 5 16 MAR 2016
CANCELLIERE
(Enrica Sironi)